



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DETERMINAZIONE

N. 297 del 06/03/2026

**OGGETTO: CONCESSIONE PERMESSI RETRIBUITI NELLA MISURA
MASSIMA INDIVIDUALE DI 150 ORE PER L'ANNO 2026 (DIRITTO
ALLO STUDIO).**

STRUTTURA: GESTIONE PERSONALE E RELAZIONI SINDACALI

RESPONSABILE STRUTTURA: SALA CLAUDIA



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DETERMINAZIONE

Struttura: GESTIONE PERSONALE E RELAZIONI SINDACALI

L'estensore dell'atto: Piralli Marilisa

Il Responsabile del procedimento: Bianco Roberto

Il funzionario incaricato alla pubblicazione.



IL DIRETTORE SOC "GESTIONE PERSONALE E RELAZIONI SINDACALI"

Premesso che l'art. 62 del C.C.N.L. Comparto Sanità del 02.11.2022 (Triennio 2019 – 2021) stabilisce che:

- al fine di garantire il diritto allo studio, possono godere dei permessi retribuiti i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato di durata non inferiore a sei mesi continuativi, comprensivi anche di eventuali proroghe, concessi nella misura massima individuale riproporzionata alla durata temporale, nell'anno solare di riferimento, del contratto a tempo determinato stipulato;
- tali permessi si concretizzano con l'assegnazione di un massimo di 150 ore annue individuali, concesse per la partecipazione a corsi, svolti anche in modalità telematica se coincidenti con il proprio orario di servizio, destinati al conseguimento di titoli di studio universitari e post-universitari, compreso ciclo di dottorato di ricerca qualora non svolto in congedo, di scuole di istruzione primaria, secondaria di primo grado e secondo grado, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico, nonché per sostenere i relativi esami;
- i dipendenti del Comparto ai quali è possibile concedere i permessi di che trattasi non devono superare il 3% del personale in servizio a tempo indeterminato all'inizio di ogni anno, con arrotondamento all'unità superiore.

Rilevato che il succitato art. 62 prevede altresì che:

- qualora il numero di richieste superi il limite massimo del 3%, la concessione dei permessi avviene secondo il seguente ordine di priorità:
 - a. dipendenti che frequentino l'ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari o post-universitari, abbiano superato gli esami previsti dai programmi relativi agli anni precedenti;
 - b. dipendenti che frequentino per la prima volta gli anni di corso precedenti l'ultimo e successivamente quelli che, nell'ordine, frequentino, sempre per la prima volta, gli anni ancora precedenti escluso il primo, ferma restando, per gli studenti universitari e post-universitari, la condizione di cui alla lettera a);
 - c. dipendenti ammessi a frequentare le attività didattiche, che non si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a) e b), nonché i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, iscritti a corsi universitari con lo specifico *status* di studente a tempo parziale, per i quali i



permessi per motivi di studio sono concessi in misura ridotta, in proporzione al rapporto tra la durata ordinaria del corso di laurea rispetto a quella stabilita per il medesimo corso per lo studente a tempo parziale;

- nell'ambito di ciascuna delle suddette fattispecie, la precedenza è accordata, nell'ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studio della scuola secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado, universitari o post-universitari o che frequentino corsi con specifico *status* di studente a tempo parziale, per i quali i permessi per motivi di studio sono concessi in misura ridotta, in proporzione al rapporto tra la durata ordinaria del corso di laurea rispetto a quella stabilita per il medesimo corso per lo studente a tempo parziale;
- qualora a seguito dell'applicazione dei criteri sopraindicati sussista ancora la parità di condizioni, sono ammessi a beneficio i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso e, in caso di ulteriore parità, secondo l'ordine decrescente di età.

Evidenziato che:

- la misura massima di 150 ore di diritto allo studio è individuale e relativa all'anno solare e pertanto l'assegnazione delle ore avviene in proporzione alla durata prevista, tenuto conto dell'impegno orario richiesto dal corso cui si vuole accedere e in riferimento alla durata di avvio del corso stesso;
- nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, sia verticale che orizzontale, viene applicata la regola della proporzionalità;
- ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, iscritti a corsi universitari con lo specifico *status* di studente a tempo parziale, i permessi per motivi di studio sono concessi in misura ridotta, in proporzione al rapporto tra la durata ordinaria del corso di laurea rispetto a quella stabilita per il medesimo corso per lo studente a tempo parziale;
- per la concessione dei permessi in questione i dipendenti interessati debbono presentare il certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, l'attestato di partecipazione e quello degli esami sostenuti anche se con esito negativo; in mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati sono considerati come aspettativa per motivi personali o, a domanda, come ferie o riposi compensativi per straordinario già effettuato;
- i permessi di diritto allo studio sono concessi soltanto per frequentare corsi in orario coincidenti con quelli di servizio o per la partecipazione a lezioni ed attività didattiche o per sostenere esami che si svolgano durante l'orario di lavoro, mentre non sono



riconosciuti per le necessità connesse alla preparazione degli esami ovvero per altre attività complementari (ad esempio il disbrigo di pratiche presso segreterie), ovvero per l'attività di studio individuale;

- nel caso il conseguimento del titolo preveda l'esercizio di un tirocinio, l'Azienda o Ente potrà valutare con il dipendente, nel rispetto delle incompatibilità e delle esigenze di servizio, modalità di articolazione della prestazione lavorativa che facilitino il conseguimento del titolo stesso;
- nel caso di iscrizione a corsi *on-line*, l'università telematica deve produrre un certificato, con conseguente assunzione di responsabilità da parte dell'università stessa, attestante che il richiedente ha seguito personalmente, effettivamente e direttamente le lezioni trasmesse in via telematica, che risultano accessibili solo in quel determinato orario, oltre che necessariamente coincidenti, per giornate e tempi, con le ordinarie prestazioni lavorative;
- per sostenere gli esami relativi ai corsi indicati dal comma 4, il dipendente in alternativa ai permessi può utilizzare, per il solo giorno della prova, anche i permessi giornalieri retribuiti previsti appositamente dal C.C.N.L. per la partecipazione agli esami;
- il dipendente ha diritto all'assegnazione a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi stessi e la preparazione agli esami, e non può essere obbligato a prestazioni di lavoro straordinario né al lavoro nei giorni festivi o di riposo settimanale;
- l'utilizzo delle 150 ore, da programmare opportunamente all'interno della Struttura di appartenenza, dovrà obbligatoriamente essere giustificato con specifica documentazione. A tal fine si precisa che: per ogni permesso, dopo essersi accordati con il proprio responsabile per la fruizione, deve essere compilato apposito modulo reperibile sul sito *Intranet* (firmato dall'interessato e dal Responsabile), con allegata relativa documentazione attestante l'utilizzo delle ore, conservato dall'interessato, che poi, alla fine del mese, compilerà un ulteriore apposito modulo riepilogativo dei permessi fruiti nel corso dell'intero mese (sempre firmato dall'interessato e dal Responsabile).

La suddetta documentazione (tutti i moduli giustificativi e le relative attestazioni e il modulo riepilogativo mensile) deve essere inoltrata obbligatoriamente entro il ventesimo giorno del mese successivo a quello di fruizione alla SOC "*Gestione Personale e Relazioni Sindacali*" – "*Ufficio Rilevazione Presenze*" per la registrazione dei permessi. Qualora le suddette modalità non venissero rispettate, non sarà possibile procedere alla registrazione e alla giustificazione in questione.



Dato atto che:

- con Determinazione n. 85 del 23.01.2026, integrata con Determinazione n. 106 del 27.01.2026, è stato indetto l'Avviso, riservato al personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato di durata non inferiore a sei mesi continuativi, comprensivi anche di eventuali proroghe, appartenenti all'Area del Comparto Sanità dell'ASL VCO, per la concessione per l'anno solare 2026 dei permessi retribuiti relativi al diritto allo studio nella misura massima individuale di 150 ore, di cui all'art. 62 C.C.N.L. Comparto Sanità del 02.11.2022 (Triennio 2019 – 2021), in cui sono stati indicati i requisiti di cui si deve essere in possesso per accedere alle 150 ore e la documentazione da allegare alla domanda di partecipazione;
- il suddetto Avviso è stato pubblicato sul sito *intranet* dell'ASL VCO per trenta giorni dal 27.01.2026, con scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione il 26.02.2026;
- entro il suddetto termine di scadenza previsto nell'Avviso sono pervenute complessivamente n. 45 domande di partecipazione;
- il personale del Comparto in servizio a tempo indeterminato presso l'ASL VCO al 01.01.2026 risulta di n. 1622 unità, pertanto il numero massimo di dipendenti a cui potranno essere concessi i permessi *de quibus* è n. 49 unità.

Preso atto che, esaminate le suddette n. 45 domande e la documentazione ad esse allegate, sussistono in capo a tutti gli istanti i requisiti e le condizioni sopra indicate.

Ritenuto, pertanto, di concedere per l'anno 2026 i permessi in questione ai dipendenti di seguito indicati, nella misura massima di 150 ore annue, per alcuni riproporzionata in relazione alla percentuale del rapporto di lavoro a tempo indeterminato *part-time*, ovvero alla effettiva durata temporale, nell'anno solare di riferimento, del contratto a tempo determinato stipulato, ovvero al rapporto tra durata ordinaria del corso di laurea rispetto a quella stabilita per il medesimo corso per lo studente a tempo parziale, ovvero alla durata prevista e alla data di avvio del corso:



N.	COGNOME E NOME	N.	COGNOME E NOME	N.	COGNOME E NOME
1	ALBERTUZZI Sara	16	DE RIGGI Nicola	31	MORANDI Katia
2	ANGELONI Davide	17	DI VAIO Raffaella	32	PANASITI Miriam
3	BELMONTE Annamaria	18	DOLIA Anna Luisa	33	PIANTAVIGNA Runa
4	CAGGIANO Paola	19	FALCONE Elena	34	PICCONI Roberto
5	CASTIGLIONI Paola	20	FINCATO Barbara	35	PIRONI Oriana
6	CESCHI Roberta	21	FRISA Chiara	36	ROSINA Marco
7	CHIFARI Antonio Domenico	22	FUNGHI Susanna	37	STEFANONI Lucrezia
8	CIAVORELLA Lidia	23	GIACOMINI Alessio	38	SANGINITI Milena
9	COLOMBO Francesca	24	IOSSI Alessandra	39	STROLA Chiara
10	CONSALES Marianna	25	LIGORIO Cosimo	40	TACCIOLI Giuliano
11	CONTE Valentina	26	LONATI Veronica Rita	41	VADI Francesca
12	COPPOLONE Mattia	27	LORENZINI Diletta	42	VANZANELLI Serena
13	COSTER COMI Silvia	28	LYUSAK Maryana	43	VECCHIO Veronica
14	CUTAIA Elisa	29	MARCHETTI Enrica	44	ZACCHEO Silvia
15	DELLA PIAZZA Camilla	30	MINORE Stefania	45	ZANETTA Mattia

Precisato che il limite del 3% previsto dall'art. 62 del C.C.N.L. Comparto Sanità del 02.11.2022 (Triennio 2019 – 2021) viene rispettato.

In virtù dell'autonomia gestionale ed economico-finanziaria attribuita ed in conformità ai vigenti atti di programmazione ed indirizzo aziendali

DETERMINA

1. **Di concedere**, per l'anno 2026, sulla base di quanto in premessa indicato, evidenziato e precisato, i permessi retribuiti di cui all'art. 62 del C.C.N.L. Comparto Sanità del 02.11.2022 (Triennio 2019 – 2021), ai dipendenti di seguito indicati, nella misura massima di 150 ore annue, per alcuni riproporzionata in relazione alla percentuale del rapporto di lavoro a tempo indeterminato *part-time*, ovvero alla effettiva durata temporale, nell'anno solare di riferimento, del contratto a tempo determinato stipulato, ovvero al rapporto tra durata ordinaria del corso di laurea rispetto a quella stabilita per il medesimo corso per lo studente a tempo parziale, ovvero alla durata prevista e alla data di avvio del corso:



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

N.	COGNOME E NOME	N.	COGNOME E NOME	N.	COGNOME E NOME
1	ALBERTUZZI Sara	16	DE RIGGI Nicola	31	MORANDI Katia
2	ANGELONI Davide	17	DI VAIO Raffaella	32	PANASITI Miriam
3	BELMONTE Annamaria	18	DOLIA Anna Luisa	33	PIANTAVIGNA Runa
4	CAGGIANO Paola	19	FALCONE Elena	34	PICCONI Roberto
5	CASTIGLIONI Paola	20	FINCATO Barbara	35	PIRONI Oriana
6	CESCHI Roberta	21	FRISA Chiara	36	ROSINA Marco
7	CHIFARI Antonio Domenico	22	FUNGHI Susanna	37	STEFANONI Lucrezia
8	CIAVORELLA Lidia	23	GIACOMINI Alessio	38	SANGINITI Milena
9	COLOMBO Francesca	24	IOSSI Alessandra	39	STROLA Chiara
10	CONSALES Marianna	25	LIGORIO Cosimo	40	TACCIOLI Giuliano
11	CONTE Valentina	26	LONATI Veronica Rita	41	VADI Francesca
12	COPPOLONE Mattia	27	LORENZINI Diletta	42	VANZANELLI Serena
13	COSTER COMI Silvia	28	LYUSAK Maryana	43	VECCHIO Veronica
14	CUTAIA Elisa	29	MARCHETTI Enrica	44	ZACCHEO Silvia
15	DELLA PIAZZA Camilla	30	MINORE Stefania	45	ZANETTA Mattia

2. **di comunicare** agli interessati e alle relative Strutture Aziendali di assegnazione quanto contenuto nel presente provvedimento

Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento.

**ESECUTIVITA' CONTESTUALE ALLA PUBBLICAZIONE DELLA PRESENTE
DETERMINA SULL'ALBO UFFICIALE *ON-LINE* DELL'ASL VCO**